dossier

29 luglio 2019

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto

A.G. 101

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
UFFICIO RICERCHE SU INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 157

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Trasporti
Tel. 06 6760-2614 - st_trasporti@camera.it - @CD_trasporti

Atti del Governo n. 101

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Tr0122

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

La riforma del Codice della nautica da diporto: il Quadro normativo vigente 1

Il decreto legislativo n. 229 del 2017 ed i termini per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi 1

Le novità introdotte nel Codice della nautica da diporto dal decreto legislativo 229 del 2017 2

La semplificazione delle procedure: il sistema telematico della nautica da diporto 5

I contenuti dello schema di decreto legislativo correttivo della riforma del codice della nautica da diporto 7

Premessa 7

Gli interventi di semplificazione. La disciplina dei droni, della somministrazione di cibo e bevande e l'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto e del "noleggio a cabina". 8

Interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche. Gli interventi a sostegno delle persone con disabilità. 10

Disposizioni in tema di istruttori professionali di vela, scuole nautiche e centri di istruzione della nautica 13

TESTO A FRONTE

Confronto tra il testo vigente del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le proposte di modifica contenute nell'Atto Governo n. 101 del 2019 3

ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 51

Schede di lettura

LA RIFORMA DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO: IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Il decreto legislativo n. 229 del 2017 ed i termini per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi

Con il decreto legislativo n. 229 del 2017, entrato **in vigore il 13 febbraio 2018,** è stata approvata la **riforma** del **codice della nautica da diporto** (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) in base a quanto previsto dalla legge delega 7 ottobre 2015, n. 167.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge citata delega entro **diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del Codice della nautica da diporto**, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti, e **con le modalità previste per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega**, il **Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo medesimo**.

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 della legge n. 167 del 2015, gli schemi dei decreti legislativi sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi **entro venti giorni dalla data di trasmissione** e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, **ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari**, da esprimere entro **venti giorni dalla data di trasmissione**. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Pertanto la conclusione dell'*iter* per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi o integrativi dovrebbe avvenire **entro il 13 agosto 2019.**

È stata tuttavia programmato l'esame presso l'Aula del Senato, nella seduta del 30 luglio 2019, della proposta di legge A.S. n. 1416 - Proroga termine codice nautica da diporto che prevede la proroga di un ulteriore anno del termine per l'emanazione dei citati decreti legislativi correttivi (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229 del 2017).

Qualora tale proposta di legge venisse approvata il termine di scadenza per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi sarebbe spostato al 13 agosto 2020.

Le novità introdotte nel Codice della nautica da diporto dal decreto legislativo 229 del 2017

Il decreto legislativo n. 229 del 2017 ha introdotto **significative novità** nel Codice della nautica da diporto tra le quali si segnalano (in parentesi il relativo articolo del Codice):

- la revisione della **classificazione delle unità da diporto** (art. 3), in particolare con una suddivisione in tre categorie delle **navi da diporto** (unità superiori a 24 mt) e l'introduzione del riferimento alle moto d'acqua;
- l'introduzione nel Codice delle **unità da diporto utilizzate a fini commerciali** *(commercial yach*t) e la definizione delle loro caratteristiche (art. 2), con l'introduzione della possibilità di svolgere l'assistenza all'ormeggio nelle strutture della portualità turistica e l'assistenza e traino in mare per i natanti e le imbarcazioni;
- il rinvio all'applicazione delle norme specifiche del decreto legislativo **n. 5/2016** per la **progettazione, costruzione** e i**mmissione in commercio delle unità da diporto** e delle **moto d'acqua** (comma 1-bis dell'art. 14);
- la **semplificazione** del **regime amministrativo** delle unità da diporto (artt. 15 e 17) con l'abolizione tra l'altro del riferimento ai registri cartacei, con l'adozione dell'**Archivio telematico (ATCN)** per gli atti inerenti la proprietà delle navi e delle imbarcazioni da diporto;
- la previsione dello **Sportello Telematico** (**STED)**, che provvederà al **rilascio dei documenti per la navigazione,** tra cui la licenza di navigazione ed i suoi aggiornamenti (cambio proprietà, residenza, nomina di armatore, ipoteca, leasing, ecc.), prevedendosi **un termine di 20 giorni per il rinnovo della licenza** tramite STED (artt. 22, 23 e 24);
- l'obbligo di **iscrizione** delle **navi** e delle **imbarcazioni da diporto** (unità tra 10 e 24 mt) nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà, o la procura in caso di *leasing*, e il certificato di stazza (artt. 15-*bis e* 19), nonché la possibilità di iscrizione provvisoria di tali unità (art. 20);
- l'esclusione dei **natanti da diporto** (unità fino a 10 mt) **commerciali** dall'obbligo di iscrizione nell'Archivio telematico (art. 27);

- la possibilità di iscrizione nel registro internazionale delle **navi da diporto** destinate esclusivamente al **noleggio turistico** (art. 15-*ter*);
- la **semplificazione** del procedimento di autorizzazione alla **dismissione di bandiera** (art. 21, co. 2-ter, 2-quater);
- la limitazione del **noleggio occasionale** alla bandiera **nazionale** con l'obbligo di avere il contratto a bordo (art. 49-bis);
- l'eliminazione delle procedure di imbarco e sbarco per la rotazione dei marittimi fra diverse unità della stessa impresa che esercita il noleggio;
- la rimozione del limite delle 1000 t per l'iscrizione nel Registro Internazionale;
- la modifica delle unità per le quali è richiesta la titolarità della **patente nautica** (articolo 39);
- l'istituzione dell'**Anagrafe nazionale telematica** delle **patenti nautiche** (art. 39-bis);
- l'aggiornamento dei **requisiti psicofisici**, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, necessari per il conseguimento della **patente nautica**;
- l'introduzione di una disciplina per le **scuole nautiche,** soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome (art. 49-*septies*) e dei **centri di istruzione per la nautica** (art. 49-*octies*);
- il riconoscimento della **figura professionale** dell'**istruttore di vela,** definito come chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo**,** a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne, con il conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco Nazionale (art. 49-*quinquies* e 49-*sexies*);
- l'istituzione della **figura professionale** del **mediatore del diporto**, che mette in relazione le parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto e la definizione delle procedure e dei requisiti per lo svolgimento di tale attività (art. 49-*quater*);
- l'introduzione del **nuovo titolo professionale** nazionale quello di "ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe" specifico per il diporto e semplificato;
- lo **snellimento** dei **controlli sulla navigazione,** con il collegamento dei controlli in mare al registro Telematico ed all'Anagrafe telematica delle patenti per evitare ripetizioni dei controlli (art. 26-bis);
- l'aggiornamento della normativa sulla **sicurezza della navigazione** e per la **salvaguardia della vita umana in mare** con il rinvio ad un

regolamento attuativo e con la previsione, per le navi da diporto in navigazione entro tre ore da una postazione medica, di una persona a bordo in possesso del *first aid* anziché del medico di bordo;

- le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL (gas di petrolio liquefatto), metano e elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato;
- l'**obbligo** dei gestori delle strutture per il diporto di **riservare alle unità in transito,** a vela e a motore, alcuni **spazi per l'accosto o il rifugio** (art. 49-*nonies*) nonché di riservare ormeggi a soggetti diversamente abili;
- la possibilità di destinare parti del demanio marittimo non in concessione a ricoveri a secco (***dry storage***) per la nautica minore, quindi imbarcazioni e natanti fino a 12 mt (art. 49-*undecies*);
- la possibilità degli enti gestori delle aree marine protette di istituire **campi boa e campi di ormeggio attrezzati** (art. 49-*decies*);
- l'istituzione del **servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto**, che può essere svolto da privati, singoli o associati, cooperative e gruppi ormeggiatori previa sottoscrizione di una polizza assicurativa (art. 49-*duodecies*);
- norme per la **protezione dell'ambiente marino** con l'introduzione del **reato di danno ambientale** e l'obbligo del bollino blu, valido per tutta la stagione balneare;
- l'istituzione della **giornata del mare** (art. 52) e l'inserimento della **cultura del mare** e dell'insegnamento dell'**educazione marinara nei piani formativi scolastici,** nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente;
- la revisione e rimodulazione delle **sanzioni amministrative,** prevedendo sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; viene prevista la **possibilità di pagamento ridotto entro 5 gg.**

Per **l'applicabilità delle nuove disposizioni** del Codice, l'art. 61 del D.L.gs. n. 229/2017, prevede che fino piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e all'adozione del decreto di fissazione delle tariffe applicabili, occorre riferirsi agli organismi e procedure preesistenti e continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

La semplificazione delle procedure: il sistema telematico della nautica da diporto

Oltre alla riforma del Codice della nautica da diporto importanti elementi di semplificazione sulla materia sono stati previsti a seguito dell'introduzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).

L'istituzione del **Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE)** è stata prevista dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012- commi da 217 a 222 dell'articolo 1), **rinviandone l'applicabilità all'emanazione di un apposito regolamento di attuazione**. Il regolamento è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2019.

Il regolamento propone il **superamento del vecchio sistema di tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto,** gestiti finora in formato cartaceo e in termini decentrati presso ciascun circondario marittimo, con la loro completa **informatizzazione** e la devoluzione delle relative competenze ad **un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale**.

Il regolamento inoltre dispone la **semplificazione** e la razionalizzazione delle **modalità di iscrizione e cancellazione delle unità da diporto** nei relativi registri e delle **modalità di rilascio dei documenti di navigazione** attraverso l'istituzione degli sportelli telematici del diportista (STED), collegati con una banca dati centrale.

Il **Sistema telematico centrale della nautica da diporto** (**SISTE**) è istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e si articola nelle seguenti strutture:

- **l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)**, che contiene le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto, tra cui l'identità del proprietario, gli elementi tecnici dell'unità, nonché "tutti gli atti soggetti a pubblicità legale" relativi al mezzo, tra cui i controlli di sicurezza della navigazione effettuati sulle unità da diporto dalle autorità competenti (primariamente il Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera). L'Archivio è articolato in due sezioni: la sezione dati del Registro delle imbarcazioni da diporto (RID) e del Registro delle navi da diporto (RND), e la sezione dati del SISTE, alimentata dal Ministero. Il termine per il popolamento delle nuove sezioni RID e RND dell'Archivio Telematico Centrale è fissato **al 1° ottobre 2019**;
- **l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto** (previsto dall'articolo 32 del decreto-legge n. 133/2014),

che cura i rapporti con il Centro elaborazione dati del Ministero e con tutti i soggetti abilitati ad alimentare l'archivio;

- **lo Sportello telematico del diportista** (STED), che è attivato, mediante collegamento telematico con il CED, **presso i seguenti soggetti**:
  - le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi;
  - gli uffici di motorizzazione civile;
  - i raccomandatari abilitati (i raccomandatari marittimi sono definiti dall'articolo 2 della legge n. 135 del 1977 come coloro che svolgono "attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati".)
  - gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzati dalla legge n. 264/1991.

Lo STED rilascia i seguenti documenti:

- la licenza di navigazione e il suo aggiornamento mediante appositi tagliandi nonché il rilascio di duplicati;
- il certificato di sicurezza;
- il certificato di idoneità;
- l'autorizzazione alla navigazione temporanea;
- la licenza provvisoria.

L'articolo 13 del DPR 152/2018 prevede che sia avviato un **periodo di sperimentazione dal 1° aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED**, specificamente individuati con apposito provvedimento ministeriale, **iscrivono le unità da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente nell'ATCN.** Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e RND» dell'ATCN devono essere completate entro il 1° gennaio 2021. Pertanto **a decorrere dal 1° settembre 2019** solo le unità da diporto di **nuova immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN,** mentre a decorrere **dal 1° gennaio 2021,** tutte le unità da diporto saranno iscritte esclusivamente nell'ATCN.

I CONTENUTI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Premessa

Lo schema di decreto legislativo A.G. 101, avente ad oggetto lo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE" **consta di 29 articoli** che modificano norme del decreto legislativo n. 171 del 2005 (**artt. 2- 24**), in massima parte oggetto di modifica da parte del decreto legislativo n. 229 del 2017.

L'**articolo 1** indica le **finalità del decreto legislativo.**

L'**articolo 25** interviene sull'articolo 59 del decreto legislativo n. 229 del 2017 che disciplina le disposizioni di attuazione e le abrogazioni al fine di adeguare tale disposizione alle modifiche introdotte con lo schema di decreto legislativo in esame, prevedendo alcune ulteriori modifiche puntuali per le quali si rinvia al testo a fronte.

L'**articolo 26** modifica una disposizione del decreto legislativo n. 5 del 2016 (in materia di moto d'acqua) nello specifico diretta a escludere le unità da diporto non marcate CE, immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998, qualora siano oggetto di lavori che comportino una modifica o una conversione rilevante, come definita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n, 5, dalla possibilità di essere sottoposte alla procedura di valutazione successiva alla costruzione (PCA) come risulta invece possibile per le unità da diporto marcate CE.

L'**articolo 27** infine introduce una modifica all'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994 in materia di contenuto dei piani regolatori portuali prevedendo che il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuino le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito degli approdi turistici di cui al medesimo comma 2-bis dell'articolo 5, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto. Tale disposizione si aggiunge a quanto già previsto con il decreto legislativo n. 229 del 2017 che aveva introdotto un comma 2-ter al medesimo articolo 5, che ha stabilito che "i piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto".

L'**articolo 28** contiene le disposizioni transitorie mentre **l'articolo 29** contiene la clausola di invarianza finanziaria

La descrizione delle modifiche introdotte al Codice della nautica da diporto sarà effettuata **nella prima parte del dossier in termini sintetici e per tematiche omogenee**.

Per un'analisi puntuale delle singole modifiche effettuate sulla base dello schema di decreto legislativo in esame rispetto al testo vigente si rinvia al **testo a fronte** di cui alla seconda parte del presente dossier.

Gli interventi di semplificazione. La disciplina dei droni, della somministrazione di cibo e bevande e l'attività di commercio al dettaglio con unità da diporto e del "noleggio a cabina".

Alcuni interventi contenuti nello schema di decreto legislativo all'esame introducono **una nuova disciplina concernente alcune realtà economiche emergenti per le quali non esiste**, nella normativa vigente, **un'apposita qualificazione**.

In primo luogo viene esplicitamente ricondotto all'uso commerciale dell'unità da diporto **l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio** (**articolo 2** dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2005).

Conseguentemente l'**articolo 22** attribuisce alle regioni il compito di disciplinare anche la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare (non viene invece modificato, se non formalmente, il principio che impone una maggiore prudenza in merito alla somministrazione di bevande alcoliche).

Con riferimento alle definizioni delle unità da diporto è introdotta, all'**articolo 3** del codice, la definizione normativa dei droni, qualificati come "**unità da diporto a controllo remoto"** e descritti come **unità da diporto prive a bordo di personale adibito al comando e a comando remoto.**

Sempre nel quadro dell'adeguamento del testo normativo alla realtà economica si inserisce la previsione dell'**articolo 14** che, modificando il comma 1 dell'articolo 47 del Codice sui noleggi delle unità da diporto, prevede per la prima volta espressamente il noleggio di parte dell'unità da diporto (cosiddetta offerta d'imbarco "a la cabina"). Tale forma di noleggio secondo quanto indicato nella relazione illustrativa è molto diffuso fra le unità di minori dimensioni e non è espressamente previsto nel testo vigente.

Passando all'esame degli interventi di **semplificazione amministrativa** diversi concernono **le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità**

turistiche iscritte al registro internazionale, la cui disciplina è prevista dall'articolo 15-ter del Codice.

In primo luogo **viene corretto l'erroneo riferimento alla licenza di navigazione delle unità da diporto**, rilasciata ex articolo 22 del codice della nautica attraverso lo STED, posto che tali unità non sono assoggettate alle norme sul sistema telematica centrale della nautica da diporto (SISTE). Tale riferimento è sostituito con quello ad una licenza di navigazione dedicata unicamente alle navi destinate a tale attività redatta su modulo conforme al modello approvato con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**articolo 4** dello schema di decreto legislativo all'esame).

Ulteriori interventi di semplificazione sono introdotti dall'**articolo 11** con riferimento all'articolo 38 del Codice. Tali interventi sono volti a chiarire che il documento redatto ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento (definito nella relazione illustrativa ruolino di equipaggio) deve essere richiesto anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Inoltre anche gli armatori di questa tipologia di unità da diporto possono provvedere, sulle unità appartenenti al medesimo armatore, alla rotazione delle unità imbarcate senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco dandone comunicazione all'autorità marittima (o, secondo una opportuna integrazione contenuta nella medesima disposizione, di navigazione fluviale, qualora competente).

Con riferimento all'iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, l'**articolo 5** introduce la possibilità per il costruttore di un'unità da diporto di immatricolare la medesima a proprio nome sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Sulla base della normativa vigente tale possibilità non era contemplata in quanto il costruttore è privo del titolo di proprietà.

Può essere ricondotta al tema delle semplificazioni amministrative anche la previsione **dell'articolo 6**, che modifica l'articolo 20 del Codice, in materia di iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto stabilendo che, contestualmente all'iscrizione, oltre alla licenza provvisoria di navigazione e al certificato di sicurezza sia rilasciato anche il ruolino di equipaggio. Ciò consentirà all'utilizzatore della licenza di attivarsi immediatamente per la ricerca dell'equipaggio.

L'**articolo 7,** modificando l'articolo 24 comma 2 del Codice**,** chiarisce invece il valore giuridico della ricevuta rilasciata dallo STED in occasione del rinnovo della licenza di navigazione precisando che essa valga anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo, in tal modo assicurando una più veloce definizione delle pratiche e superando dubbi applicativi che erano sorti tra i diversi uffici periferici competenti.

Da ricordare poi la previsione dell'**articolo 24**, che interviene sull'articolo 64 del Codice, modificando la cadenza di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è determinato il diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati al conseguimento delle patenti nautiche a copertura del costo sostenuto dall'Amministrazione per la gestione delle procedure di esame. Viene soppresso il riferimento alla necessità di aggiornamento annuale del medesimo prevedendosi invece l'aggiornamento meramente periodico e secondo necessità. Come segnala la relazione illustrativa, "L'esperienza ha rilevato l'incongruità della cadenza annuale di tale decreto di aggiornamento".

Interventi per la sicurezza della navigazione e le patenti nautiche. Gli interventi a sostegno delle persone con disabilità.

Alcune disposizioni correttive presenti nello schema di decreto legislativo sono dirette a risolvere problematiche **in tema di sicurezza della navigazione** e alcune incongruità riguardanti la materia delle patenti nautiche. In tale ambito si ricordano anche le modifiche per agevolare la tutela dei soggetti con disabilità di cui alla riforma del 2017 che ha introdotto - ad esempio attraverso l'istituzione della patente D - diversi strumenti di protezione e integrazione.

In primo luogo si ricorda quanto previsto dall'**articolo 15** che modifica l'articolo 49-bis in materia di noleggio occasionale di unità da diporto. La disposizione introduce un periodo temporale di cinque anni di titolarità della patente nautica per poter esercitare il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto per il titolare, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione nonché l'utilizzazione di altro personale. Ciò al fine di assicurare un adeguato livello di esperienza per tali soggetti a garanzia della sicurezza della navigazione.

Allo stesso modo è volta a garantire un maggiore controllo su coloro che sono incorsi in incidenti pericolosi nella conduzione di unità da diporto la previsione dell'**articolo 13.** Si dispone infatti, in aggiunta alla vigente disciplina, l'annotazione dell'eventuale giudicato penale discendente dal sinistro marittimo nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e si stabilisce che nell'anagrafe medesima vadano registrati esclusivamente i sinistri con addebito di responsabilità, che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato e non invece, come stabilito dalla norma vigente, tutti i sinistri marittimi con addebito di responsabilità. Ciò al fine di evitare che eventi di scarso rilievo e con modeste conseguenze debbano essere inserite nella citata anagrafe.

Attiene sempre alla sicurezza della navigazione, in senso lato, quanto previsto dall'**articolo 23** che modifica l'articolo 60 del Codice, istituendo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio informatizzato funzionale al monitoraggio della sicurezza e della qualità dei prodotti correlati al mercato della nautica da diporto. L'archivio, che è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni e dal monitoraggio, raccoglie i dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute che possono essere causati dai prodotti per il diporto. L'organizzazione ed il funzionamento dello stesso è rimesso al regolamento di attuazione del Codice.

Incide infine sulla sicurezza della navigazione il complesso di modifiche che **l'articolo 9** effettua sull'articolo 27 Codice rispetto al testo vigente di tale disposizione che viene integralmente novellato. Tale articolo conteneva la disciplina dei natanti da diporto e in tale ambito era anche inserita la normativa concernente le moto d'acqua che sono tuttavia state normativamente distinte dal decreto legislativo n. 227 del 2017 rispetto ai natanti da diporto. Pertanto viene operata in distinzione una chiara distinzione tra il regime delle moto d'acqua rispetto a quello dei natanti da diporto isolando ad esempio in un'apposita disposizione il limite massimo di distanza dalla costa per le moto d'acqua (1 miglio) e contestualmente eliminando il riferimento ad "acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari" attualmente presente nella disciplina vigente nella stessa disposizione che disciplina alcuni natanti da diporto.

Un'ulteriore modifica concerne la disciplina per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime, precedentemente rimessa ad ordinanze delle autorità marittime locali. Si dispone invece che tale disciplina sia stabilita da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Solo quanto non previsto dal predetto decreto potrà essere disciplinato con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.

Si introduce poi un obbligo per il locatore di unità da diporto per l'uso delle quali non è richiesta la patente nautica di illustrare e fornire per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del Codice.

Attiene invece ad una diversa esigenza di chiarimento normativo la previsione del regime giuridico dei natanti da diporto registrati volontariamente nell'Archivio telematica centrale delle unità da diporto, che assumono il regime delle imbarcazioni da diporto.

Un intervento che ha formato oggetto di molteplici recenti iniziative normative è contenuto nell'articolo **12, comma 1, lettera a)** dello schema di decreto legislativo e contiene il superamento dell'obbligo del possesso della patente nautica per la conduzione di unità da diporto con motore a 750 cc a iniezione a due tempi.

La disposizione, introdotta con il decreto legislativo n. 229 del 2017, modificando in tal senso l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo, aveva sin da subito posto dei problemi di carattere economico ai cittadini e alle imprese che avevano acquisito unità da diporto con tale tipo di motorizzazione proprio in considerazione del fatto che essa non richiedeva l'uso della patente nautica.

Per fronte a tali problemi sul richiamato articolo 39 del Codice era intervenuto l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2018 (decreto di proroga dei termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, **prevedendo il differimento al 1° gennaio 2019** dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Successivamente è stata approvata in via definitiva al Senato (con numero 1401) la proposta di legge A.C. 1822-A **che ha differito al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore di tale obbligo.**

Con lo schema di decreto legislativo all'esame si **prevede l'innalzamento a 900 cc del limite di cilindrata per i motori a due tempi a iniezione diretta** di carburante ai fini dell'obbligo di patente nautica.

Con la **lettera b) dell'articolo 12, comma 1,** si interviene al fine di estendere anche la possibilità della conduzione di moto d'acqua a coloro che siano titolari della patente nautica speciale di categoria D.

Con riferimento a questa patente per la quale, oltre ai limiti di durata, possono essere previste specifiche limitazioni conseguenti agli accertamenti medici per il rilascio della stessa, e che era stata istituita dalla riforma del 2017 per consentire che anche persone con limitazioni funzionali potessero accedere alla patente nautica, il nuovo testo introduce la possibilità che tali limitazioni concernano anche **la tipologia di unità da diporto** e si possano disporre anche in sede di revisione della patente. Si prevede anche che possano essere stabilite prescrizioni in merito all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit da cui è affetta la persona interessata.

Un ulteriore elemento di tutela riguardo ai soggetti diversamente abili è previsto **dall'articolo 20**, che modifica l'articolo 49-*nonies* del Codice. In primo luogo viene introdotta una modifica al comma 3 del citato articolo 49-*nonies* al fine di prevedere che i posti barca riservati alle persone con disabilità concernano solo i natanti e le imbarcazioni (escludendosi i posti riservati alle navi da diporto). Al comma 4 viene poi sostituita la previsione dell'altezza massima della banchina per l'attracco dei passeggeri con disabilità (ovvero l'indicazione della soluzione di pontili galleggianti

collegati a terra), disposta dalla formulazione vigente, con un riferimento più flessibile ai “sistemi idonei allo specifico attracco”, demandando quindi, come segnala la relazione illustrativa, al singolo attracco l'identificazione delle specifiche strutture e dei sistemi per garantire il comodo accesso e l'uso delle persone con disabilità.

Disposizioni in tema di istruttori professionali di vela, scuole nautiche e centri di istruzione della nautica

Gli interventi di modifica più articolati contenuti nello schema di decreto legislativo all’esame concernono le disposizioni in tema di istruttori professionali di vela, scuole nautiche e centri di istruzione della nautica.

Istruttori professionali di vela

Con riguardo alle modifiche in tema di istruttori di vela, contenute negli **articoli 16 e 17,** che modificano gli articoli 49-*quinquies* e 49-*sexies* del Codice, la più rilevante novità concerne l’introduzione della figura dell'istruttore professionale di vela, con un regime giuridico diverso da quello previsto per gli istruttori di vela sportivi e dilettantistici (così come diverso è il relativo regime fiscale).

In particolare viene definito istruttore **professionale** di vela colui che**,** al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, insegna **a scopo di lucro** le tecniche della navigazione a vela nelle sue diverse specializzazioni e istruisce nella loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.

Pertanto l’attività dell’istruttore professionale di vela viene attratta nell’orbita delle professioni regolamentate e si dispone sia il divieto dell'esercizio della professione sia dell'uso del titolo per coloro che non sono iscritti nell’apposito elenco. Sono conseguentemente previste sanzioni amministrative e penali nel caso in cui si verifichi un esercizio della professione in mancanza dell’iscrizione all’elenco. È inoltre introdotta una sanzione amministrativa nel caso di esercizio della professione in mancanza delle comunicazioni previste dal decreto ministeriale volto ad attuare la nuova disciplina (ad esempio la comunicazione degli estremi della polizza assicurativa e delle relative variazioni) ovvero in violazione di taluno dei profili ivi regolamentati.

La vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cosa non precisata nell’attuale disciplina).

Quanto agli interventi di modifica con riguardo al regime sanzionatorio vengono abrogati i riferimenti all'interdizione dai pubblici uffici con riguardo sia alla sospensione obbligatoria che alla radiazione dall'elenco e sono effettuate alcune modifiche relativamente alla denominazione delle sanzioni mutuata sul modello dell'ordinamento forense (per un'analisi di dettaglio si rinvia al testo a fronte).

Più ampie appaiono infine le materie oggetto di regolamentazione secondaria ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'articolo per le quali si rinvia al testo a fronte.

L'**articolo 17** modifica la disciplina dell'articolo 49-*sexies* del Codice in materia di elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

Le principali novità rispetto al testo oggi vigente concernono, con riferimento ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco, in primo luogo la soppressione del requisito di un domicilio o di una residenza stabile nel territorio della Repubblica e in secondo luogo la definizione dei requisiti che devono possedere i cittadini dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi per essere iscritti all'elenco degli istruttori professionali di vela. In particolare è prevista la valutazione dell'equipollenza dei titoli di studio stranieri o il relativo riconoscimento e viene inoltre richiesto, per i cittadini stranieri, un livello di conoscenza della lingua italiana certificato di livello quanto meno pari a B1 (intermedio). Tale requisito è escluso qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre.

Con riferimento ai requisiti morali sono introdotti riferimenti specifici a ai delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) e ai delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Inoltre i requisiti di carattere professionale e culturale indicati dal comma 2, lettere a), b) e d) della disposizione non si applicano a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale presso altri Stati membri dell'Unione europea ovvero, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 mentre viene rimesso al regolamento di attuazione il compito di definire i brevetti e delle qualifiche professionali validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela rilasciati dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana nel rispetto del quadro normativo europeo di riferimento.

L'efficacia dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è infine stabilita in cinque anni (anziché sei, come previsto dalla normativa vigente).

Si segnala che **l'articolo 28** in via transitoria prevede che fino alla effettiva istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e del relativo elenco nazionale, le funzioni attribuite all'istruttore professionale di vela dal novellato codice della nautica da diporto sono svolte dagli esperti velisti **riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana,** anche non appartenenti ai predetti enti.

Scuole nautiche

Con riferimento alle scuole nautiche l'**articolo 18** novella integralmente l'articolo 49-*septies* del Codice introducendo diverse modifiche alla disciplina vigente.

Viene innanzi tutto precisato che l'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. Inoltre, risolvendo uno dei problemi interpretativi derivanti dall'attuale formulazione del testo, si prevede che la vigilanza sulle scuole sia effettuata dalle province, dalle città metropolitane e dalle province autonome facendo riferimento esclusivamente al criterio territoriale ossia all'ubicazione sia delle sedi principali sia di eventuali sedi secondarie. Quanto ai requisiti delle sedi secondarie delle scuole nautiche si prevede che esse debbano possedere i medesimi requisiti delle sedi principali ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata solo per la sede principale.

Si segnala l'opportunità di allineare il contenuto di tale disposizione alla previsione del comma 4, sostituendo le parole "capacità finanziaria" con "capacità patrimoniale".

Ulteriori interventi di modifica concernono i requisiti per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica e quelli di capacità morale dei presentatori della medesima SCIA che appaiono assai più dettagliati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche in tal caso si segnala la definizione dei requisiti per i cittadini di Paesi terzi.

Un ulteriore aspetto concerne la disciplina della figura del responsabile didattico della scuola nautica e la definizione dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnate di teoria e degli istruttori di vela per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche (questi ultimi non disciplinati nella disciplina vigente).

Sono inoltre disciplinate in maniera più dettagliata le ipotesi di esercizio delle attività delle scuole nautiche in violazione delle disposizioni del regolamento o in mancanza dei requisiti per l'esercizio della scuola.

I requisiti soggettivi e morali per l'accesso alle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche sono modellati su quelli previsti per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola

nautica e su quelli previsti nell'articolo 49-sexies, comma 2, per l'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

La maggior parte delle modifiche introdotte, **per il cui esame di dettaglio si rinvia al testo a fronte**, concerne la disciplina sanzionatoria. Con riguardo alla materia di gestione delle scuole nautiche la disciplina sanzionatoria viene coordinata con quella prevista dal Codice della strada in materia di autoscuole, rinviando al regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica l'ulteriore definizione della disciplina sanzionatoria, fissandone alcuni presupposti e indicando specifiche fattispecie sanzionatorie.

Tale regolamento nazionale concentra peraltro in un'unica fonte normativa i diversi decreti e le diverse direttive di attuazione previsti dal testo vigente dell'articolo 49-septies (in particolare ai commi 3, 5, 9, 14 e 17) e, oltre alle materie già previste dal testo vigente, a seguito delle modifiche introdotte con lo schema di decreto legislativo, saranno da esso regolate:

- le modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;
- le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- i requisiti e le modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche;
- la disciplina dell'attività pubblicitaria;
- la previsione di un tariffario minimo, a fini di tutela della concorrenza e del mercato, di prevenzione di fenomeni di dumping e di tutela della qualità delle prestazioni didattiche
- la disciplina sanzionatoria attuativa delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo.

L'**articolo 28** rinvia al regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica il regime transitorio e derogatorio di adeguamento ai nuovi requisiti, stabiliti dallo schema di decreto legislativo all'esame, delle scuole nautiche, dei consorzi tra scuole nautiche rispettivamente assentite o autorizzate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto correttivo all'esame.

Fino all'emanazione del regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica la medesima disposizione ribadisce l'efficacia delle leggi regionali e dei regolamenti provinciali di disciplina dell'attività di scuola nautica e, in generale, delle disposizioni pertinenti vigenti, per quanto non in contrasto e

per quanto non disciplinato dalle disposizioni immediatamente applicabili del novellato articolo 49-septies.

Centri di istruzione per la nautica

L'**articolo 19** novella integralmente l'**articolo 49-*octies*** che disciplina **i centri di istruzione per la nautica.**

La novella è particolarmente articolata rispetto al testo della disciplina vigente. In primo luogo si chiarisce sin da subito che tali centri si differenziano dalle scuole nautiche in quanto l'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche **viene svolta senza scopo di lucro** e si rafforzano i controlli sui medesimi centri.

Si prevede espressamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio effettuino, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, controlli **sull'esercizio dell'attività** e **sulla permanenza dei requisiti prescritti** da parte delle **articolazioni e delle affiliazioni locali** dei **centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale**, o se hanno **notizia circostanziata che l'attività non si svolge regolarmente**, ovvero su **incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Andrebbe precisata la portata normativa del riferimento all'effettuazione dei controlli "su incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" che dovrebbe riferirsi formalmente ai soli controlli effettuati sui centri di istruzione per la nautica per le acque marittime essendo quelli per le acque interne di competenza diretta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualora sussistano fondato sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità possono inoltre interessare la Guardia di finanza. Gli esiti dei controlli sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Andrebbe precisato se tale ultimo inciso si riferisca esclusivamente ai controlli effettuati ai sensi del periodo precedente ovvero anche ai controlli effettuati dalle Capitanerie di porto.

Un ulteriore profilo di novità concerne la disciplina concernente la legittimazione alla presentazione delle domande di riconoscimento dei centri di istruzione per la nautica da diporto sostanzialmente analoga a quella prevista per la presentazione della SCIA per l'esercizio di una scuola nautica salvo che con riguardo ai profili attinenti ai requisiti di capacità patrimoniale. Sono inoltre previsti i medesimi requisiti morali indicati per le scuole nautiche e la figura del responsabile didattico, anche in tal caso, in termini analoghi a quanto disposto per le scuole nautiche. Medesima

disciplina parallela è stabilita relativamente ai requisiti degli insegnanti e degli istruttori nonché per le strutture dedicate.

Al fine di agevolare i controlli sull'attività di tali centri si stabilisce l'obbligo di comunicare alle autorità di controllo l'elenco delle proprie articolazioni e affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica, dei relativi responsabili didattici e di ogni eventuale variazione.

Con riferimento alla formazione nautica tra le modifiche introdotte si evidenzia la specifica offerta formativa che i centri di istruzione per la nautica hanno l'obbligo di offrire, **ridotta rispetto alla vigente** normativa all'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o più delle quattro categorie di patente nautica (A-D) tra le quali però sono obbligatoriamente previste le patenti nautiche di categoria C e D.

È infine totalmente rimodulata la **disciplina sanzionatoria** (contenuta nei commi 10-14) che è assimilata alle previsioni concernenti le scuole nautiche e la disciplina attuativa per la quale, come con riguardo alle scuole nautiche, si prevede un unico regolamento attuativo che concentra in un'unica fonte normativa la serie di decreti e direttive di attuazione previsti dal testo vigente dell'articolo 49-octies (di cui ai commi l, 3 e 8 del testo vigente).

Testo a fronte

Confronto tra il testo vigente del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le proposte di modifica contenute nell'Atto Governo n. 101 del 2019

Normativa vigente	A.G. 101
Decreto legislativo n. 171 del 2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.	
Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171	
Art. 2 Unità da diporto utilizzata a fini commerciali	*Rubrica. Identica*
1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:	1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;	a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;	b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;	c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;	c-bis) è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3:	c-ter) è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3:
	c-*quater)* è utilizzata, nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore, per l 'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.	2. *identico*;

Normativa vigente	A.G. 101
2-*bis*. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali è annotata secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.	2-*bis*. *identico*;
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo**.**;	3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o **di un Paese terzo**, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.;	4. *identico*;
Art. 3 **Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 3 Definizioni	*Rubrica. Identica*
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate**:**	1. *identico*.
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;	*a) identico*
b) unità utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unità di cui all' articolo 2 del presente codice, nonché le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;	b*) identico*
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;	*c) identico*
d) nave da diporto minore: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT	*d) identico*

Normativa vigente	A.G. 101
ovvero a 600 TSL, escluse le unità di cui alla lettera e);	
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;	e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero **fino a** 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;	*f) identico*
g) natante da diporto: si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;	*g) identico*
h) moto d'acqua: si intende ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.	*h) identico*
	h-*bis)* unità da diporto a controllo remoto: unità da diporto priva a bordo di personale adibito al comando, a comando remoto.
Art. 4 **Modifiche all'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 15-*ter* Iscrizioni delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche	*Rubrica. Identica*
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.	1. *identico*
2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.	2. *identico*
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:	3. *identico*
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;	**a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con**

Normativa vigente	A.G. 101
	decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;	*b) identico*
c) il libro unico di bordo.	*c) identico*
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice	**4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice**
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.	5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la **licenza di cui al comma 3, lettera a)** con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.
Art 5 **Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 19 Iscrizione di imbarcazioni da diporto	*Rubrica. Identica*
1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.	1. *identico*
	1-*bis.* Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) di una unità da diporto di propria costruzione il cantiere presenta, in luogo del titolo di proprietà di cui al comma l, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "*;*
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai	2. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.	
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.	3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria **in nome e per conto** del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea **o di altro Stati terzi individuati** con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità **straniera** competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.	4. *identico*
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale	4-*bis*. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.	
Art 6 **Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 20 **Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto**	*Rubrica. Identica*
1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:	1. *identico*
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;	a) *identico*
b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;	b) *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;	c) *identico*
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.	d) *identico*
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.	1-bis) *identico*
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.	2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza **e il ruolino di equipaggio.**
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.	3. *identico*
Art 7 **Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art.24 Rinnovo della licenza della navigazione	*Rubrica. Identica*
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. (60)	1. *identico*
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di	2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione **anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di**

Normativa vigente	A.G. 101
navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.	**bordo** per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti.
Art 8 **Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 26 Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio	*Rubrica. Identica*
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.	1. *identico*
1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.	1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato **dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152**. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
Art 9 **Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 27 Natanti da diporto	Art 27 Natanti da diporto **e moto d'acqua**
1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.	**l. I natanti da diporto e le moto d'acqua** sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.	**2.** I natanti da diporto, a richiesta **dell'interessato,** possono essere iscritti nell'Archivi e telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso **assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto.**
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:	**3.** *Identico*
a) entro sei miglia dalla costa;	**a)** entro sei miglia **di distanza** dalla costa**;**
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con	**b)** entro dodici miglia **di distanza** dalla costa**,** se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con

Normativa vigente	A.G. 101
relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;	relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata **dai predetti organismi;**
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak **nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari**	**c)** entro un miglio **di distanza** dalla costa, **se denominati** jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak**.**
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa.	**4.** I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia **di distanza** dalla costa.
	5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.	**6.** La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), **ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5,** sono disciplinate dall'autorità marittima **o della navigazione interna territorialmente competenti.**
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.	**7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime. Quanto non previsto dal predetto decreto è disciplinato con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.**
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:	**8.** L 'utilizzatore di natanti da diporto **ovvero di moto d'acqua** utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;	a) *Identica*
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;	**b)** imbarcare un numero di persone non superiore a quello che **l'unità da diporto** è abilitata a trasportare**;**
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;	c) *Identica*
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle	**d)** dotare **l'unità da diporto** dei mezzi di

Normativa vigente	A.G. 101
dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice.	salvataggio e delle dotazioni di sicurezza **previsti** dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.	**9.** Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, **l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.**
Art 10 **Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 29 Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza	*Rubrica. Identica*
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.	1. *identico*
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.	2. *identico*
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.	3. *identico*
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità	4. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:	
a) all'assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.	*identico*
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.	5. *identico*
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.	6. *identico*
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.	7. *identico*
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.	8. *identico*
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.	9. *identico*
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di	10. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.	
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione **satellitare** della posizione.	11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione della posizione.
11-bis. Il conduttore dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.	11-bis. Il **comandante** dell'unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.	11-ter. *identico*
Art. 11 **Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art.38 Ruolino di equipaggio	*Rubrica. Identica*
1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.	1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto**, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche** quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio	1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni **e sulle navi da diporto oggetto di contratti di**

Normativa vigente	A.G. 101
appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità	**noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche,** appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima **o della navigazione interna** competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità
Art. 12 **Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 39 Patente nautica	*Rubrica. Identica*
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:	1. *identico*
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;	a) *identico*
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV	b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore **a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi,** o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto	2. *identico*
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:	3. *identico*
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni	a) . *identico*
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;	b). *identico*
c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a	c). *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.	
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.	4. *identico*
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.	5. *identico*
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:	6. *identico*
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;	a). *identico*
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;	b) .*identico*
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;	c) .*identico*
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto.	d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto **e moto d'acqua;**
6-bis. Le patenti nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio **o di** convalida delle stesse. Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse, nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica. **Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i requisiti psico-**	**6-bis. Per** le patenti nautiche di categoria A, B e C **possono essere indicate anche** prescrizioni, relative alla durata della loro validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio**,** convalida **o revisione. Per le** patenti nautiche di categoria D **possono essere indicate anche** limitazioni relative **alla tipologia di unità da diporto,** alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. **Per le patenti nautiche di categoria D** possono essere **indicate anche limitazioni** alla durata della loro validità**,** nonché **prescrizioni relative** all'utilizzo di specifici adattamenti **o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli**

Normativa vigente	A.G. 101
fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale.	**accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Dette** limitazioni e prescrizioni sono **annotate** sulla patente nautica.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:	6-*ter*. *identico*
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;	a). *identico*
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;	b). *identico*
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi.	c) *identico*
6-quater. La patente nautica di Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.	6-*quater*. *identico*
6-quinquies. La facoltà di cui ai commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.	6-*quinquies*. *identico*
Art. 13 **Modifiche all'articolo 39-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art 39-bis Anagrafe nazionale delle patenti nautiche	*Rubrica. Identica*

Normativa vigente	A.G. 101
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.	**l. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice.**
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:	2. *identico*
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;	a). *identico*
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;	b). *identico*
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;	**c**) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, **dal relativo regolamento di attuazione o da altre leggi o regolamenti applicabili in materia,** che comportano **l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;**
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.	**d)** i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare stato coinvolto con addebito di responsabilità, **che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe**.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	

Normativa vigente	A.G. 101
	3-bis. L 'annotazione del cambiamento della residenza o del domicilio del titolare della patente nautica è effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal predetto CED, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza o di domicilio, nel termine di un mese lavorativo decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:	4. *identico*
a) alle autorità pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;	a). *identico*
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;	b). *identico*
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.	c). *identico*
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.	5. *identico*
Art. 14 **Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 47 Noleggio di unità da diporto	*Rubrica. Identica*
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche	1. Il noleggio di unità da diporto **o parte di essa** è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto **o parte di essa** per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del

Normativa vigente	A.G. 101
l'equipaggio.	noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.	2. *identico*
Art. 15 **Modifiche all'articolo 49-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-bis Noleggio occasionale	*Rubrica. Identica*
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.	1. *identico*
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.	2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso **da almeno cinque anni** della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di	3. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.	
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.	3-*bis*. *identico*
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.	4. *identico*
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.	5. *identico*

Normativa vigente	A.G. 101
Art. 16 **Modifiche all'articolo 49-*quinquies* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-*quinquies*. Istruttore di vela	Art. 49-*quinquies*. Istruttore **professionale** di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.	l. È istituita la figura **dell'istruttore professionale** di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna **professionalmente**, anche in modo non esclusivo e non continuativo**, a persone singole e a gruppi di persone,** le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni**, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.**	2. È istruttore **professionale** di vela colui che**, al di fuori dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,** insegna **a scopo di lucro**, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche della navigazione a vela **nelle sue diverse** specializzazioni **e istruisce nella loro pratica, anche ai fini della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ovvero come libero professionista.**
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	**3. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-*sexies* è condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 e a quella accessoria della interdizione dallo svolgimento dell'attività.**
	4. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.	*Cfr. il comma 4 del novellato art. 49-sexies*
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	*Cfr. il comma 4 del novellato art. 49-sexies*
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle	*Cfr. il comma 4 del novellato art. 49-sexies*

Normativa vigente	A.G. 101
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.	
7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.	*Cfr. il comma 6 del novellato art. 49-sexies*
	5. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento di cui al comma l2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Cfr. il comma 4 del vigente art. 49-sexies	**6. In caso di esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 12 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-*sexies*, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 12.**
Cfr. il comma 6 del vigente art. 49-sexies	**7. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di vela è comunque obbligatoriamente irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:** ***a)* carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera *e)*;** ***b)* emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;** ***c)* ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 10, lettera b);** ***d)* assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;** ***e)* applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice penale.**
Cfr. il comma 7 del vigente art. 49-sexies	**8. Nel caso di esercizio dell'azione penale per fatti inerenti la professione nei confronti di un**

Normativa vigente	A.G. 101
	istruttore professionale di vela il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la Capitaneria di porto competente per territorio può disporre la sospensione del medesimo dall'esercizio della professione fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
Cfr. il comma 5 del vigente art. 49-sexies	**9. La sospensione obbligatoria di cui al comma 7 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze ivi previste.**
Cfr. il comma 9 del vigente art. 49-sexies	**10. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-*sexies* dell'istruttore professionale di vela è comunque obbligatoriamente disposta nei seguenti casi:** ***a)* perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-*sexies*, comma 2, lettera *c)*;** ***b)* ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;** ***c)* assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.**
	11. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
	12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente articolo e

Normativa vigente	A.G. 101
	dell'articolo 49-*sexies*: ***a)*** **individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;** ***b)*** **disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati;** ***c)*** **modalità di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;** ***d)*** **modalità di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;** ***e)*** **condizioni e modalità per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera *a)*, del certificato di idoneità psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;** ***f)*** **procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del**

Normativa vigente	A.G. 101
	principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa; ***g)* procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.**
Art. 17 **Modifiche all'articolo 49-*sexies* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-*sexies*. Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione	Art. 49-*sexies*. Elenco **nazionale degli istruttori professionali di vela**
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.	**l. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.**
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:	2. Possono ottenere l'iscrizione **nell'elenco di cui al comma l** coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
***a)* cittadinanza dell'Unione europea;**	
b) età minima di 18 anni;	***a)* hanno un'**età minima di diciotto anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione**,** di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;	***b)* hanno** assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo l, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **ovvero hanno compiuto all'estero un percorso di studio o sono in possesso di titolo di studio estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;**
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;	***c)* non sono** stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non **sono** sottoposti a misure di sicurezza personali o **a** misure di prevenzione **di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne** a una pena detentiva non inferiore a tre anni **o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, ovvero che non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per esercizio abusivo della professione, per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;**
***e)* residenza o domicilio o stabile recapito in**	

Normativa vigente	A.G. 101
un comune della Repubblica;	
f) essere in possesso **almeno** di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;	***d)*** **sono** in possesso di brevetto **o di qualifica professionale** che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela **ai sensi dell'articolo 49-*quinquies*, comma 12, lettera *a)***;
g) **essere in possesso del** certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;	*g)* certificato di idoneità **psichica e fisica di cui all'articolo 49-*quinquies*, comma 12, lettera *e)* ovvero rilasciato da un'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.**
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.	***e)*** **hanno** stipulato **la** polizza **assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;**
	f) **se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (Livello pre-intermedio o "di soglia'') del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera *b)*, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua madre;**
	3. I requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.

Normativa vigente	A.G. 101
Cfr. i commi 4-6 del vigente art. 49-quinquies	**4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e di vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.**
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata**,** previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.	**5.** L'iscrizione **nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela** ha efficacia per **cinque** anni ed è rinnovata previo accertamento **della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, salvo quanto previsto al comma 3 per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.**
Cfr. il comma 7 del vigente art. 49-quinquies	**6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed è aggiornato semestralmente.**
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la	*Cfr. il comma 6 del novellato art. 49-quinquies*

Normativa vigente	A.G. 101
condotta: *a)* ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; *b)* censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; *c)* sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; *d)* radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.	
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera *c)*, è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.	
6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi: *a)* mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera *h)*; *b)* emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale; *c)* interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; *d)* ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera *b)*; *e)* assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale; *f)* applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.	*Cfr. il comma 7 del novellato art. 49-quinquies*
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del	*Cfr. il comma 8 del novellato art. 49-quinquies*

Normativa vigente	A.G. 101
compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.	
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.	*Cfr. il comma 9 del novellato art. 49-quinquies*
9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi: *a)* interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; *b)* ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale; *c)* assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; *d)* condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.	*Cfr. il comma 10 del novellato art. 49-quinquies*
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con	

Normativa vigente	A.G. 101
particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.	
Art. 18 **Modifiche all'articolo 49-*septies* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-*septies*. Scuole nautiche	*Rubrica. Identica.*
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.	l. Le scuole per l'educazione marinaresca, **la formazione e l'istruzione** dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. **L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.**
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica **da parte** delle province **o** delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.	2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province**,** delle città metropolitane **e** delle province autonome di Trento e di Bolzano **in cui è ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e le province autonome determinano l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche anche rispetto alla ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attività.**
3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente	**3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. l60, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma**

Normativa vigente	A.G. 101
dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.	**competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, da società, da consorzi o da enti. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa **e tecnica** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca **che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.**	**8.** Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare**, per il tramite dello Sportello Unico di cui all'articolo 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provincia o alla città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica** sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. La segnalazione certificata di inizio attività **di cui al comma 4** può essere presentata da**i** soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.	**4.** La SCIA **per l'esercizio di una scuola nautica** può essere presentata da soggetti che**:** ***a)* hanno** compiuto gli anni ventuno; ***b)* sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;** ***c)* se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera *b)* ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un**

Normativa vigente	A.G. 101
	ente certificatore (CLIQ); ***d)*** **dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza fideiussoria.** **5.** Per le persone giuridiche i requisiti **prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.**
8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure **amministrative** di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.	**6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica** non può essere presentata **dai soggetti che:** ***a)*** **sono stati dichiarati** delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ***b)*** sono sottoposti a misure di sicurezza personali o **a** misure di prevenzione **di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;** ***c)*** **hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per esercizio dell'attività di scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività ovvero che comportano l'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica per un periodo non inferiore a tre anni;** ***d)*** **sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero che hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento**.
	7. A ciascuna sede della scuola nautica è preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere preposto fino a un massimo di tre ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o città

Normativa vigente	A.G. 101
	metropolitana.
9. La scuola nautica deve svolgere **l'**attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.	9. **Le scuole nautiche svolgono** attività di formazione **e di istruzione** dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più **delle** categorie previste **dall'articolo 39, comma 6, possiedono** un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, **dispongono** degli insegnanti **e degli istruttori di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.**
	10. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di **titolo professionale di** capitano del diporto **di cui all'articolo 36-*bis***, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre	**11.** Possono svolgere **l'**attività di insegnamento **teorico** presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle capitanerie di porto **della Marina militare** che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, **i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 8, i docenti che hanno svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni,** coloro che hanno conseguito da almeno **cinque** anni la patente nautica **di categoria A con abilitazione alla** navigazione senza alcun limite **di distanza dalla costa ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B.** L'attività di insegnamento **teorico delle tecniche** di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore

Normativa vigente	A.G. 101
anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.	**professionale** di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*. **Le attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**
	12. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-*quinquies*.
	13. I soggetti di cui ai commi 11 e 12: ***a)*** **hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;** ***b)*** **sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;** ***c)*** **sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitto contro la moralità pubblica e il buon costume;** ***d)*** **se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre l979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio l980, n. 33 e delle relative disposizioni di attuazione;** ***e)*** **se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera *b)* ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).**

Normativa vigente	A.G. 101
10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.	
11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: *a)* l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente; *b)* il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7; *c)* il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.	**16. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 19 o di mancanza dei requisiti di cui al comma 4, è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 19.**
12. L'attività della scuola nautica è inibita quando: *a)* sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria; *b)* viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9; *c)* sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.	**17. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.**
13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.	**14. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 a euro 16.694. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall''articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.**
	15. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella

Normativa vigente	A.G. 101
	disponibilità giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 11, l2 e 13, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
	18. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.	**19. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le seguenti materie:** ***a)* **modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;** ***b)* modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;** ***c)* requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità patrimoniale;** ***d)* prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;** ***e)* modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;** ***f)* modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli**

Normativa vigente	A.G. 101
	esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; ***g)* requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche;** ***h)* disciplina dell'attività pubblicitaria;** ***i)* tariffario minimo;** ***l)* disciplina sanzionatoria attuativa delle disposizioni di cui al presente decreto.**
15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-*octies* presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.	
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.	
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.	
Art. 19 **Modifiche all'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-*octies*. Centri di istruzione per la nautica	*Rubrica. Identica.*
1. Le associazioni **nautiche** e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-*septies*, comma 4.	l. Le associazioni e gli enti **nautici di** livello nazionale **riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.**

Normativa vigente	A.G. 101
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	2. **I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**
	3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto competenti per territorio effettuano, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, controlli sull'esercizio dell'attività e sulla permanenza dei requisiti prescritti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale, o se hanno notizia circostanziata che l'attività non si svolge regolarmente, ovvero su incarico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora sussistano fondato sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le predette autorità interessano la Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
	4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Detto legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.
	5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che: ***a)*** **sono cittadini italiani, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o di uno Stato membro del SEE, ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;** ***b)*** **hanno compiuto gli anni ventuno;** ***c)*** **sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;** ***d)*** **se cittadini stranieri, sono in possesso di**

Normativa vigente	A.G. 101
	un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera *c)* ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). ***e)* soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-*septies*, comma 6.**
	6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
	7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici nonché ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui è intercorsa.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere **l'**attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-*septies*, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.	**8.** I centri di istruzione per la nautica **svolgono** attività di formazione **e di istruzione** dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche **di due o più categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono** un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, **dispongono** degli insegnanti **e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'**unità da diporto **adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.**
	9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-*septies*, commi 11, 12 e 13. Il centro di istruzione per la

Normativa vigente	A.G. 101
	nautica, nonché le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.
4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: *a)* non si svolge regolarmente; *b)* il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-*septies*, comma 7; *c)* il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.	
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando: *a)* sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria; *b)* viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3; *c)* sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio; *d)* l'istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.	
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.	
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.	**10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma l o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 11.130 a euro 16.694. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa**

Normativa vigente	A.G. 101
	prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.
	11. Chiunque svolge attività di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-*septies*, commi 11, 12 e 13, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Il minimo e il massimo edittale della sanzione amministrativa prevista dal presente comma si adattano automaticamente agli aggiornamenti applicati agli importi previsti dall'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
	12. In caso di esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 o di mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 15.
	13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-*septies*, comma 6, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
	14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle

Normativa vigente	A.G. 101
	Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.	**15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo l54, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le seguenti materie:** ***a)*** **modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture portuali e delle Capitanerie di porto;** ***b)*** **modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;** ***c)*** **modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;** ***d)*** **requisiti di idoneità;** ***e)*** **prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;** ***f)*** **modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico;** ***g)*** **modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di istruzione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;** ***h)*** **disciplina sanzionatoria attuativa delle disposizioni di cui al presente decreto.**
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-*septies*, comma 16.	

Normativa vigente	A.G. 101
Art. 20 **Modifiche all'articolo 49-*nonies* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 49-*nonies.* Disciplina del transito delle unità da diporto	*Rubrica. Identica.*
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.	1. *Identico.*
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: *a)* fino a 50 posti barca: due; *b)* fino a 100 posti barca: tre; *c)* fino a 150 posti barca: cinque; *d)* fino a 250 posti barca: dieci; *e)* da 251 a 500 posti barca: quindici; *f)* da 501 a 750 posti barca: venti; *g)* oltre 750 posti barca: venticinque.	2. *Identico.*
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato	3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato **a natanti e a imbarcazioni** da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo

Normativa vigente	A.G. 101
nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: *a)* fino a 80 posti barca: uno; *b)* fino a 150 posti barca: due; *c)* fino a 300 posti barca: tre; *d)* da 300 a 400 posti barca: quattro; *e)* da 400 a 700 posti barca: sei; *f)* oltre 700 posti barca: otto.	è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue: *a) identica*; *b) identica*; *c) identica*; *d) identica*; *e) identica*; *f) identica*.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.	4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione **a terra** con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere **sistemi idonei allo specifico attracco** che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.	5. *Identico.*
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.	6. *Identico.*
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.	7. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 101
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.	8. *Identico.*
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.	9. *Identico.*
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.	10. *Identico.*
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.	11. *Identico.*
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.	12. *Identico.*
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.	13. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 101
Art. 21 **Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 52. Giornata del mare e cultura marina	*Rubrica. Identica.*
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.	1. *Identico.*
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.	2. *Identico.*
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare.	3. *Identico.*
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.	4. *Identico.*
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.	5. *Identico.*
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai docenti delle scuole pubbliche e	6. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 101
private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.	
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.	7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con **il Ministero della difesa, la Marina militare,** il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	8. *Identico.*
Art. 22 **Modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 57-*bis*. Vendita e somministrazione di bevande **alcoliche**. Inquinamento acustico	Art. 57-*bis*. Vendita e somministrazione di **cibi e** bevande. **Commercio al dettaglio.** Inquinamento acustico
1. Le regioni disciplinano**, con proprio provvedimento, la vendita e** la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico**,** allo scopo di prevenire **la realizzazione di** sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.	1. Le regioni disciplinano la somministrazione **itinerante di cibo e bevande, nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale** durante la stagione balneare**. Con riguardo alle bevande alcoliche, la disciplina tiene in** maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico **e commerciale** allo scopo di prevenire sinistri dovuti **al loro abuso**.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.	2. *Identico.*
2-*bis*. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.	2-*bis*. *Identico.*
Art. 23 **Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 60. Denuncia di evento straordinario	*Rubrica. Identica.*
1. Se nel corso della navigazione o durante la	1. *Identico.*

Normativa vigente	A.G. 101
sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.	2. *Identico.*
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.	3. *Identico.*
	3-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
	3-*ter*. L'archivio di cui al comma 3-*bis* registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
	3-*quater*. L'archivio di cui al comma 3-*bis* è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3.
	3-*quinquies*. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-*bis*, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari.
	3-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 24 **Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171**	
Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche	*Rubrica. Identica.*

Normativa vigente	A.G. 101
1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.	1. *Identico.*
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito **annualmente** con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.	2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità**.

ALTRE DISPOSIZIONI MODIFICATE DAL DECRETO LEGISLATIVO

Decreto Legislativo n. 229 del 2017 **Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.**	
Art. 25 **Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229**	
Art. 59. Disposizioni attuative e abrogative	*Rubrica. Identica.*
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:	1. *Identico*:
a) definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;	*a) identica*;
b) definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto;	*b) identica*;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti,	*c) identica*;

di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);	
d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;	*d) identica*;
***e)* disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale;**	***e) abrogata*;**
f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;	*f) identica*;
g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;	*g) identica*;
h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;	*h)* per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario **anche nel caso di navigazione limitata all'area SAR nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione,** ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già **rilasciate** ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171**, nonché gli apparati di comunicazione**;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D, nonché i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso le sedi delle	*i)* disciplina **dei** requisiti **soggettivi, fisici, psichici e morali** per il conseguimento**, la convalida e la revisione** delle patenti nautiche**, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti,**

scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;	**prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, anche presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica;**
l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla stessa per il perseguimento delle finalità istituzionali e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché le misure di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali;	*l) identica*;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;	*m) identica*;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;	*n) identica*;
***o)* disciplina della segnalazione certificata di inizio attività relativa alle scuole nautiche;**	***o) abrogata*;**
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;	*p) identica*;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di approdo alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana;	*q) identica*;
r) definizione delle procedure e delle modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;	*r) identica*;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al conduttore dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;	*s)* definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al **locatario** dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione	*t) identica*;

della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;	
u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;	*u) identica*;
v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;	*v) identica*;
z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;	*z) identica*;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali. Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;	*aa) identica*;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla	*bb) identica*;

violazione dei limiti di velocità.	
	bb-bis) **disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;**
	bb-ter) **disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.**
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: *a)* il decreto di cui all'articolo 36-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto; *b)* il decreto di cui all'articolo 49-*quater*, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto; *c)* il decreto di cui all'articolo 49-*sexies*, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto.	2. *Identico.*
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati: *a)* il decreto di cui all'articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto; *b)* il decreto di cui all'articolo 53-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto.	3. *Identico.*
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.	4. *Identico.*
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.	5. *Identico.*
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.	6. *Identico.*

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: *a)* articolo 32, commi 1, 2 e 3; *b)* articolo 42; *c)* articolo 43, commi 1 e 2; *d)* articolo 44.	7. *Identico.*

Decreto Legislativo n. 5 del 2016 **Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.**	
Art. 26 **Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016 n. 5**	
Art. 22. Valutazione post costruzione	*Rubrica. Identica.*
1. La valutazione post-costruzione di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4 è effettuata come indicato nell'allegato XII.	1. *Identico.*
	1-*bis*. Alle unità da diporto non marcate CE immesse in commercio antecedentemente al 16 giugno 1998 non si applica la valutazione di post costruzione. La disciplina per la realizzazione di una modifica o di una conversione rilevante, come definita dall'articolo 18, è prevista, per tali unità da diporto, ai fini della conferma del mantenimento delle condizioni di sicurezza, nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Legge n. 84 del 1994 **Riordino della legislazione in materia portuale.**	
Art. 27 **Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84**	
Art. 5 Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore di sistema portuale e piano regolatore portuale	*Rubrica. Identica.*
1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.	1. *Identico.*
1-*bis*. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema: *a)* definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale; *b)* individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano; *c)* prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-*sexies*.	1-*bis. Identico.*
1-*ter*. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere	1-*ter*. *Identico.*

della competente Autorità di sistema portuale.	
1-*quater*. Il documento di pianificazione strategica di sistema è: *a)* sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; *b)* è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-*ter*.	1-*quater*. *Identico.*
1-*quinquies*. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1-*bis*, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più regioni, è approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l'adozione dello stesso.	1-*quinquies*. *Identico.*
1-*sexies*. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente	1-*sexies*. *Identico.*

anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.	
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-*sexies* sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.	2. *Identico.*
2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.	2-*bis*. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. **Il piano regolatore di sistema portuale e il piano regolatore portuale individuano le strutture demaniali da destinarsi, nell'ambito di tali approdi, a ricovero a secco di imbarcazioni e di natanti da diporto, come definiti dall'articolo 3, comma l, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.**
2-*ter*. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.	2-*ter*. *Identico.*
2-*quater*. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è: *a)* adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. I comuni si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;	2-*quater*. *Identico.*

b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto; *c)* approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.	
2-*quinquies*. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 2-*quater*, lettera *a)*, la regione, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorità di sistema portuale interregionale, può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.	2-*quinquies. Identico.*
2-*sexies*. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.	2-*sexies. Identico.*
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.	3. *Identico.*
(*omissis)*	(*omissis)*